

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1311)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 2606)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 aprile 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è soppresso.

ART. 2.

1. Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), « Prodotti petroliferi », dopo il n. 6 è inserito il seguente:

« 7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici ».

2. Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella A di cui al comma 1, sono sopresse le parole: « e dalla fabbricazione di vernici ». Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella A, sono sopresse le parole: « di vernici, ».

3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono sopresse le lettere C) ed I) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione o della

corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nelle fabbricazioni di colle e mastici e di vernici.

ART. 3.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'auto-trazione e la corrispondente sovrainposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.

ART. 4.

La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

ART. 5.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di lire 65.693 per ettolitro, alla temperatura di

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di lire 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in lire 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)

Art. 2.

Soppresso.